

Regolamento della Commissione Ecclesiale per le Migrazioni

Il primo testo di Regolamento della Commissione è stato approvato dal Consiglio Episcopale Permanente del 14 gennaio 1986 (cf. Notiziario C.E.I. n. 2, 28 febbraio 1986, pp. 42-45), a seguito della costituzione di detto Organismo, avvenuta nell'Assemblea del maggio 1985.

Dopo l'esperienza di tutti questi anni, la Commissione ha ritenuto opportuno provvedere alla revisione del Regolamento, che il Consiglio Permanente ha approvato nella sessione del 20-23 gennaio 1997.

Per documentazione, si riporta il testo del Regolamento opportunamente emendato.

Art. 1

Natura e finalità

La Commissione Ecclesiale per le Migrazioni (C.E.Mi) è l'organismo stabile costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana, per promuovere, in accordo con le Chiese locali, l'animazione pastorale, culturale e sociale delle comunità italiane all'estero o di origine italiana, della immigrazione estera in Italia e dei profughi, nonché dei marittimi e aeroportuali, dei Rom e Sinti e degli esercenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri (fieranti e circensi).

Art. 2

Compiti

In particolare, la Commissione:

- a) studia, avvalendosi anche dei centri di studio qualificati sia in Italia che all'estero, i problemi generali e specifici delle migrazioni e ne documenta la situazione e le esigenze, con l'attenzione a metterne in luce le implicazioni ecclesiali e le urgenze pastorali;
- b) promuove direttamente o aderisce ad iniziative che assicurino la presenza e il contributo specifico della Chiesa italiana ai problemi delle migrazioni;
- c) per raggiungere le sue finalità tiene costanti rapporti con la Fondazione ecclesiale Migrantes;
- d) ricerca l'opportuna collaborazione con le Commissioni Episcopali della C.E.I in particolare con le Commissioni per la cooperazione mis-

sionaria tra le Chiese e per i problemi sociali e il lavoro, con il Segretariato per l'ecumenismo e il dialogo e con gli altri organismi della Conferenza più direttamente interessati al problema delle migrazioni, nonché con i movimenti e i gruppi ecclesiali che, in Italia o all'estero, si impegnano nel settore della mobilità;

- e) programma la "Giornata nazionale delle migrazioni" e promuove la sensibilizzazione dell'opinione pubblica ecclesiale e civile in ordine ai problemi delle migrazioni;
- f) cura i rapporti con le Conferenze Episcopali Regionali per il tramite del Vescovo delegato regionale per le migrazioni;
- g) promuove la soluzione dei problemi delle migrazioni alla luce della dottrina sociale della Chiesa.

Art. 3

Rappresentanza a vari livelli

Su mandato della Presidenza della C.E.I., la Commissione Ecclesiale per le Migrazioni può rappresentare la Chiesa italiana a livello nazionale, europeo, internazionale, in particolare presso il Pontificio Consiglio Migranti e Itineranti, (PCMI) presso la Commissione cattolica internazionale di Ginevra (ICMC) e presso il Gruppo Migrazioni del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee (CCEE).

Art. 4

Composizione

La Commissione Ecclesiale per le Migrazioni si compone di 15 membri:

- a) cinque Vescovi, eletti in seno alla C.E.I. dal Consiglio Episcopale Permanente;
- b) dieci membri, non Vescovi, espressione delle migrazioni, nominati dalla Presidenza della C.E.I., sentiti i Vescovi membri della Commissione.

Art. 5

Elezione del Presidente e del Segretario

Il Vescovo Presidente della Commissione Ecclesiale per le Migrazioni è eletto dal Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I., tra i Vescovi della Commissione.

La Commissione elegge nel suo seno il Segretario.

Art. 6

Consultori ed esperti

Alle riunioni della Commissione Ecclesiale per le Migrazioni partecipa il Direttore generale della Migrantes con voto consultivo.

Possono essere invitati alle riunioni, quando si trattano problemi relativi alla loro specifica competenza, i Direttori degli uffici pastorali delle Migrazioni.

In conformità con quanto previsto dall'art. 105 del Regolamento della Conferenza Episcopale Italiana possono essere invitati alle riunioni della Commissione degli esperti.

Art. 7

Funzionamento

Le riunioni della Commissione sono indette dal Presidente e si tengono normalmente a Roma.

La convocazione della Commissione può essere fatta anche su richiesta della maggioranza dei membri o su richiesta della Presidenza della C.E.I.

Ogni riunione è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vescovo più anziano per ordinazione episcopale o per età.

Art. 8

Raccordo con la Conferenza Episcopale Italiana

All'inizio del quinquennio la CEMi delinea la programmazione della propria attività per tutto l'arco del quinquennio tenendo conto degli orientamenti pastorali della C.E.I.. Entro il mese di settembre di ciascun anno la Commissione relaziona alla Presidenza della C.E.I. in merito al lavoro annuale, allegando il relativo progetto di copertura finanziaria.

Art. 9

Pubblicazione di documenti e riferimenti con gli organi C.E.I.

I documenti e le dichiarazioni che la Commissione intende pubblicare sono armonizzati con l'insieme dei documenti elaborati dalle altre commissioni facendo riferimento al Segretario Generale della C.E.I..

Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio Episcopale

Permanente della C.E.I. sull'attività della medesima Commissione ogni volta che ne sia richiesto o che egli stesso lo ritenga opportuno.

Art. 10

Collaborazione con la "Migrantes"

La Commissione si avvale della collaborazione della Migrantes per la preparazione delle riunioni, per l'elaborazione dei documenti e per altri servizi, a norma dell'art. 85 dello Statuto e dell'art. 32 del Regolamento della Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 11

Durata delle cariche

I membri della Commissione Ecclesiale per le Migrazioni svolgono il loro mandato per la durata di cinque anni.

In caso di decesso o di rinuncia di uno o più membri della Commissione, spetta al Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I. eleggere i sostituti Vescovi e alla Presidenza della stessa, dopo aver sentito il parere dei Vescovi della Commissione in carica, nominare i sostituti degli altri membri.

Art. 12

Finanziamento delle spese

Salvo il rimborso di eventuali spese, le prestazioni dei membri della Commissione sono volontarie e gratuite.

Art. 13

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni dello Statuto e del Regolamento della C.E.I. e del codice di diritto canonico.